



SENT. 168/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO

Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59461** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 444/2021, depositata il 24/5/2021

proposto da:

OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Sances (c.f. SNCMTT78S21D205F) ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Domenico Cimarosa, n.13 presso lo studio dell'Avv. Sergio Patrone nonché digitalmente presso l'indirizzo pec: *sances.matteo@ordavvle.legalmail.it*

nei confronti di

	SENT. 168/2024	
	INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA	
	SOCIALE , in persona del rappresentante legale pro-tempore,	
	rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Coretti, Antonella Patteri,	
	Sergio Preden, Giuseppina Giannico e Lidia Carcavallo, elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto.	
	VISTO l’atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 18 giugno 2024, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Cons. Roberto Rizzi, l’Avv. Katia	
	Ranalli, in sostituzione dell’Avv. Matteo Sances, in rappresentanza	
	dell’appellante e l’Avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell’INPS.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 444/2021, depositata il 24/5/2021, la Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Puglia rigettava il ricorso promosso da OMISSIS, ex	
	assistente capo del Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il	
	2/1/2018, con una anzianità contributiva di anni 41, mesi 7 e giorni 27 di	
	servizio utile, di cui anni 17, mesi 3 alla data del 31/12/1995 (e, perciò,	
	soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell’art. 1,	
	comma 13, della l. 355/1995).	
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico in	
	godimento secondo il sistema di calcolo di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092/1973	
	(applicazione dell’aliquota di rendimento del 44%), avendo l’INPS, con il	
	provvedimento di liquidazione del trattamento di pensione fatto applicazione	
	2	

	SENT. 168/2024	
	del meno favorevole regime di cui all’art. 44 del medesimo testo legislativo.	
	Il primo giudice rigettava il ricorso sulla base della considerazione che, in	
	assenza di una norma di equiparazione degli arruolati nel disciolto Corpo delle	
	Guardie di Pubblica Sicurezza al personale militare, non potesse farsi luogo	
	all’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, trattandosi di	
	disposizione di carattere speciale riferita al solo personale militare.	
	Avverso tale decisione il pensionato proponeva appello formulando un unico,	
	articolato motivo di gravame volto a contestare l’esclusione dal perimetro di	
	applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 degli ex appartenenti al	
	Corpo della Polizia di Stato.	
	Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e il conseguente	
	riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con	
	applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del	
	44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 o, in subordine quella del 2,44%	
	da moltiplicarsi per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995 individuate	
	dalle SS.RR. della Corte dei conti con la sent. 1/2021/QM, con la condanna	
	dell’INPS a versare le somme arretrate, maggiorate di interessi legali e	
	rivalutazione monetaria.	
	Con memoria depositata in data 17/4/2024, l’INPS chiedeva il rigetto	
	dell’appello sulla base della considerazione che, essendo la Polizia un Corpo	
	ad ordinamento civile, difettava il presupposto per l’applicabilità dell’invocata	
	disposizione, riservata ai militari. Peraltro, nell’eventualità in cui fosse stata	
	ritenuta applicabile alla vicenda contenziosa la legge 234/2021, la	
	riliquidazione, auspicata dall’appellante, della quota retributiva con	
	l’applicazione dell’art. 54 avrebbe potuto avere luogo solo a decorrere dal 1°	
	3	

	SENT. 168/2024	
	gennaio 2022 e senza diritto al pagamento di arretrati.	
	Con memoria depositata in data 3/6/2024, la difesa dell'appellante ribadiva le	
	ragioni dell'impugnazione insistendo per l'accoglimento dell'appello.	
	All'udienza del 18/6/2024, il difensore dell'appellante e il difensore dell'INPS	
	appellata ribadivano le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti,	
	svolgendone i motivi.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Nel merito, l'appello, concernente la questione della modalità di computo	
	della “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”,	
	spettante ad un ex appartenente al Corpo della Polizia di Stato cessato dal	
	servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31	
	dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, è parzialmente	
	fondato.	
	Ai fini della definizione del giudizio vi sono due profili, tra loro	
	conseguenziali: in primo luogo occorre verificare se, nei confronti di coloro	
	che abbiano prestato servizio nel Corpo della Polizia di Stato, sia applicabile	
	la disciplina di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/192; in secondo luogo,	
	nell'eventualità in cui tale verifica abbia esito positivo, occorre accertare se	
	per i peculiari requisiti di anzianità vantati dal ricorrente, possa e in che	
	termini farsi luogo all'applicazione di detta norma.	
	Per ciò che attiene al primo profilo di indagine, assume rilievo dirimente la	
	circostanza secondo cui la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di	
	bilancio per il 2022), all'art. 1, comma 101, ha stabilito che l'art. 54 del d.P.R.	
	1092/1973, nell'interpretazione nomofilattica fornitanee dalle Sezioni riunite	
	4	

	SENT. 168/2024	
	di questa Corte (sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021), si applichi a far	
	data dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, anche in favore del	
	personale delle forze di polizia a ordinamento civile rientrante nel sistema c.d.	
	misto.	
	Più in dettaglio, l’art. 1, comma 101, ha previsto che: <i>«Al personale delle</i>	
	<i>Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre</i>	
	<i>1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente</i>	
	<i>maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi</i>	
	<i>dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo</i>	
	<i>unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.</i>	
	<i>1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare</i>	
	<i>con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per</i>	
	<i>ogni anno utile».</i>	
	In coerenza con l’orientamento manifestato da questa Sezione con la sentenza	
	33/2022, con tale previsione, il legislatore ha inteso ricondurre il trattamento	
	pensionistico delle forze di polizia – nello specifico, in regime di sistema misto	
	– nell’alveo della riconosciuta e valorizzata “specificità” che accomuna il	
	personale dell’intero Comparto Sicurezza e Difesa, “per le funzioni di tutela	
	delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna	
	ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i	
	correlati impieghi in attività usuranti”, e di cui è corollario una “tutela	
	economica, pensionistica e previdenziale” sempre più armonizzata e	
	sostanzialmente equiordinata (così, art. 19, legge 4 novembre 2010, n. 183,	
	Relazione del Senato n. 2448, p. 150-151, e Dossier Senato e Camera dei	
	deputati del 27.12.2021, A.C. 3424, p. 240-241).	
	5	

SENT. 168/2024

Si è così estesa l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al predetto personale, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite di questa Corte (sentenze nn. 1 e 12 del 2021), secondo cui – al fine di rendere coerenti il d.P.R. n. 1092/1973 e la l. n. 335 del 1995 – la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile. In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 1981, n. 121). Peraltro, come rilevato anche nello stesso dossier di Camera e Senato, tale mancata estensione non trova giustificazione nella natura non militare del personale escluso in quanto l'art. 61 del d.P.R. 1092/1973 ha esteso l'efficacia dell'art. 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi a ordinamento civile.

Ritiene il Collegio che tale disposizione, per la sua stessa formulazione letterale (previsione della decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo “l'onere relativo al personale cessato entro il 2021”: cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), trovi applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua entrata in vigore,

	SENT. 168/2024	
	oltre che a quello che andrà in quiescenza dal 1 gennaio 2022.	
	In proposito, però, ritiene il Collegio che il comma 101 dell’art. 1 della l. n.	
	234/2021 abbia sì efficacia in favore del personale già cessato dal servizio, ma	
	soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall’entrata in	
	vigore della disposizione (1.01.2022), non trattandosi, evidentemente, di una	
	norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti <i>ex tunc</i> ;	
	ciò nel rispetto dei limiti della portata retroattiva delle norme, alla luce del	
	principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d’introdurre	
	ingiustificate disparità di trattamento, degli interessi costituzionali coinvolti	
	(di tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, anche ai sensi	
	dell’art. 6 CEDU, di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico) nonché	
	degli effetti determinati dalla legge interpretativa (incluso il rispetto delle	
	funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario) (<i>ex multis</i> , C. cost.	
	n. 271/2011, n. 209/2010), ma anche stante l’assenza di un motivo imperativo	
	di interesse generale, che potesse comportarne la retroattività.	
	Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale, “il legislatore può adottare	
	norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze	
	sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche	
	quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del	
	testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile a una	
	norma anteriore” (<i>ex plurimis</i> , C. cost. sentt. n. 271 del 2011, n. 209 del 2010,	
	n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Ciò non è, all’evidenza, il	
	caso di specie, ove, peraltro, è chiaro che non vi fosse un’ambiguità dell’art.	
	54 tale da giustificare come ragionevole un intervento retroattivo del	
	legislatore interprete. In definitiva, alla luce della predetta disposizione	
	7	

	SENT. 168/2024	
	normativa, da considerarsi quale <i>ius superveniens</i> , deve essere rideterminata,	
	a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021,	
	ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973	
	nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n.	
	12/2021, e dunque secondo l'aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva	
	del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia	
	rientranti nella specificità riconosciuta dall'art. 19 della legge 4 novembre	
	2010, n. 183, tra cui rientrano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, che	
	abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento	
	a riposo e senza diritto alla corresponsione di arretrati.	
	In relazione al caso di specie, ritiene il Collegio, alla stregua della suddetta	
	previsione normativa, in linea con le coordinate ermeneutiche sviluppate dalle	
	Sezioni riunite di questa Corte, e considerando assorbito ogni altro profilo di	
	contestazione in omaggio al principio della sintesi motivazionale (art. 5,	
	comma 2, c.g.c e dell'art. 17, comma 1, All. 2, norme att. c.g.c.), che	
	all'appellante, con un'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni e 3	
	mesi di servizio utile, debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato,	
	sulla quota parte della pensione da calcolarsi col sistema retributivo, un	
	coefficiente di rendimento pari al 2,44%, con decorrenza dal 1 gennaio 2022	
	e senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati antecedenti a tale data.	
	In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, ancorché non nei	
	termini pretesi dall'appellante, bensì nei termini di cui è espressione	
	l'enunciato dall'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, come soprariportato.	
	Per ciò che concerne le spese, si ritiene che la novità, dettata dal recente	
	intervento normativo e dal conforme orientamento nomofilattico, ne	
	8	

	SENT. 168/2024	
	giustifichi l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,	
	in riforma della sentenza impugnata, riconosce all'appellante, a far data dal 1°	
	gennaio 2022, il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con	
	applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31	
	dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nella misura del 2,44%,	
	senza alcun diritto alla corresponsione di arretrati.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	9	

	SENT. 168/2024	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Rita Loreto	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 5 LUGLIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Manuela Asole	
	10	

SENT. 168/2024